

## **TI\_GERICHTE 52.1995.54 vom 27. April 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-04-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1995.54](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.54)

FR: TI\_GERICHTE 52.1995.54 du 27 avril 1995

IT: TI\_GERICHTE 52.1995.54 del 27 aprile 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 12**

cpv. 1 LPA, devono essere previsti da ordinanze o, per i casi che non vi siano contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla legge (art. 12 cpv. 2 LPA). Nell'ambito della prevenzione questa limitazione delle emissioni deve spingersi sino al limite massimo consentito dal progresso tecnico, delle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche: e questo indipendentemente dal carico inquinante esistente (art. 11 cpv. 2 LPA). Se, tuttavia, considerate queste misure, sia certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti, le limitazioni alla fonte devono essere inasprite (secondo grado; art. 11 cpv. 3 LPA). Per la valutazione prognostica di tali effetti dannosi o molesti, suscettibili di esigere un inasprimento delle misure alla fonte, sono determinanti in primo luogo i valori limite delle immissioni, fissati dal Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPA) sulla scorta dei criteri generali enunciati nel secondo capoverso dello stesso disposto e di quelli particolari stabiliti negli art. 14 e 15 LPA per gli inquinamenti atmosferici e per il rumore e le vibrazioni rispettivamente. Qualora tali valori (ancora) mancassero o non consentissero di risolvere il problema, le autorità d'esecuzione devono stabilire nel singolo caso, sempre sulla scorta dei citati principi, quanto deve essere ritenuto dannoso o molesto (cfr. riassuntivamente a STA 13.7.1993 in re CCMV e comune di \_\_\_\_\_, consid. 2.2., pubbl. in RDAT I-1994 N. 67 e rinvii). Per quanto interessa specificatamente la protezione contro il rumore e le vibrazioni l'art. 25 cpv. 1 LPA stabilisce inoltre che la costruzione di impianti fissi é autorizzata solo se le immissioni foniche da esse prodotti non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze: valori questi ultimi inferiori ai valori limite delle immissioni, parimenti da stabilire dal Consiglio federale (art. 23 LPA). 3.2. Nel concreto caso, in sede di rilascio della licenza edilizia l'autorità ha espressamente richiamato la strategia a due tempi sancita all'art. 11 LPA, specificando inoltre per quanto interessava gli eventuali provvedimenti della seconda fase l'applicabilità, nei limiti di cui all'art. 41 OIF, dei valori limite di esposizione al rumore fissati nell'allegato 6 all'OIF medesima. Il Consiglio di Stato ha tutelato quel modo di procedere: dalle considerazioni svolte in quella sede risulta inoltre che il Governo ha considerato implicitamente la ristrutturazione in esame quale impianto fisso nuovo ai sensi degli art. 1 cpv. 2 lett. a, 2 cpv. 2 e 7 OIF ed ha attribuito alla proprietà della comunione ricorrente il grado di sensibilità II in applicazione degli art. 43 e 44 cpv. 3 OIF. 3.3. L'utilizzazione del centro parrocchiale é suscettibile di provocare del rumore esternamente percettibile. La sua costruzione ricade pertanto nel campo di applicazione della legislazione sulla protezione ambientale, al pari di qualsiasi rumore prodotto dalla

semplice residenza (DTF 118 Ib 594, consid. 2d, e rinvii). A ragione, inoltre, la trasformazione dello stabile é stata considerata dal Consiglio di Stato quale impianto fisso nuovo, assoggettato al rispetto dell'art. 25 LPA e 7 OIF, e non semplicemente quale impianto fisso (esistente) modificato, soggetto alle restrizioni attenuate di cui all'art. 8 OIF (cfr. DTF 116 Ib 443 seg.). Le istanze inferiori errano tuttavia quando affermano che la limitazione del carico fonico inquinante deve essere attuata (nell'ambito dei provvedimenti della seconda fase) in conformità dell'allegato 6 all'OIF: in effetti quell'allegato regolamenta i valori limite di esposizione al rumore prodotti, tra l'altro e per quanto può interessare la soluzione della presente lite, dagli impianti dell'industria, delle arti e mestieri e dell'agricoltura (cifra 1 cpv. 1 lett. a dell'allegato), mentre che nel concreto caso non si é in presenza di nessuna delle tre anzidette ipotesi. Questo significa che le immissioni foniche devono essere valutate dall'autorità in base all'art. 15 LPA, tenendo altresì conto degli art. 19 e 23 LPA (art. 40 cpv. 3 OIF; DTF 118 Ib 596, consid. 3c; URP 1995, pag. 33 seg., consid. 3c). Ciò malgrado il Tribunale ritiene di poter tutelare il risultato cui sono addivenute le istanze inferiori. In effetti l'utilizzazione periodica del centro parrocchiale per lo svolgimento di attività affatto tranquille, prevalentemente diurne (al massimo serali, in nessun caso notturne), all'interno dello stabile e limitate ad alcuni giorni alla settimana, non obbliga né legittima l'autorità ad imporre una (ulteriore) preventiva limitazione delle emissioni, segnatamente sotto forma di prescrizioni di esercizio ai sensi art. 12 lett. c LPA (leggi: limitazione degli orari di utilizzazione dello stabile). A maggior ragione non vi é motivo di inasprire siffatte limitazioni: non sussiste infatti al presente nessun concreto indizio atto a far concludere che l'utilizzazione del centro parrocchiale arrecherà una considerevole molestia giusta l'art. 15 LPA a chi risiede al mappale di proprietà della ricorrente. Per questo motivo la licenza edilizia può essere confermata anche sotto questo aspetto, senza dover subordinare il suo rilascio - come invece vorrebbe la comunione ricorrente - al preventivo allestimento di un regolamento d'uso del fondo da parte del \_\_\_\_\_ parrocchiale: del resto l'autorità nemmeno potrebbe imporre l'ossequio di un simile regolamento, a carattere strettamente privato. La riserva di effettiva adozione di provvedimenti volti alla limitazione delle emissioni esplicitamente contenuta nella licenza edilizia basta quindi ampiamente a tranquillizzare la comunione ereditaria insorgente e nel contempo a richiamare al dovuto riguardo nei confronti di questa il beneficiario della licenza. 4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAm), la quale é altresì condannata a rifondere al comune di \_\_\_\_\_, patrocinato da un legale iscritto all'albo, un adeguato importo per il titolo di ripetibili (art. 31 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 21, 43 LE, 32 NAPR di \_\_\_\_\_, 22 LPT, 11 12, 13, 14, 15, 23, 25 LPA, 1, 2, 7, 8, 40, 41, 43, 44 OIF, 18, 28, 31, 46 PAm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso é respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 800.-- (ottocento), é posta a carico della comunione ereditaria fu \_\_\_\_\_, la quale é altresì condannata a rifondere al comune di \_\_\_\_\_ identico importo per ripetibili. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente: \_\_\_\_\_ Il segretario: